

Circolare Notiziario

n. 10/2020

30 ottobre 2020

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Decreto Ristori](#)
- [Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)
- [Ravvedimento operoso imposta di bollo](#)
- [Aumenti di capitale a maggioranza semplice](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 7

Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva](#)
- [Check list canoni percepiti per locazione immobili](#)
- [Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni](#)
- [Ricevuta di consegna modello Redditi 2020](#)

Pag. 9

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Rilevazione contabile dei crediti d'imposta da Covid-19](#)
- [Vendite di beni in stock](#)
- [Attestazione delle cause di forza maggiore per inadempienze contrattuali](#)

Pag. 15

Pag. 17

Pag. 19



NON SOLO IMPRESA

- [Esclusione da appalti pubblici per omessi versamenti](#)
- [Vantaggi del commercio elettronico](#)
- [Codice Swift](#)
- [Fondo patrimonio PMI](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Piano voucher famiglie a basso reddito](#)

Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di novembre 2020](#)

Pag. 26

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**ATTIVAZIONE
DI SPID**

- È stata resa disponibile, nei siti web dei gestori, una nuova modalità audiovideo per attivare l'identità digitale Spid, con riconoscimento semplificato. L'attivazione può avvenire anche con Carta d'identità elettronica (Cie) o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le App dei gestori scaricabili dai loro store.
- Sarà possibile attivare Spid anche dai siti dei provider con Carta nazionale dei servizi o firma digitale e con l'ausilio di un lettore di smart card da collegare al computer.

**SPID E PAGOPA
DAL 28.02.2021**

- Dal 28.02.2021 l'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) insieme alla carta d'identità elettronica, diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione centrale e locale, ferma restando l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30.09.2021.
- Inoltre, da fine febbraio scatterà per tutte le amministrazioni l'obbligo di adesione al sistema PagoPA che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale.

**OMESSA
INDICAZIONE IN
FATTURA DELLA
NORMA PER
CREDITO IMPOSTA
SUGLI INVESTIMENTI**

- Con le risposte n. 438/2020 e n. 439/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di rimediare all'omissione dell'indicazione in fattura della norma di riferimento che consente di fruire del credito d'imposta per investimenti.
- Nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa nel formato elettronico, la prima possibilità consiste nell'apportare sul documento di spesa una scritta indelebile, che dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 600/1973. In alternativa, è possibile realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale, contenente sia gli estremi di quest'ultima sia i dati integrativi, da conservare insieme all'originale oppure da inviare allo Sdi per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

**SOSPENSIONE
DEGLI
AMMORTAMENTI
PER IL 2020**

- L'art. 60, c. 7-quater D.L. 104/2020, come risultante dalla conversione in legge (L. 126/2020), prevede la possibilità di sospendere fino al 100% gli ammortamenti da effettuarsi sulle immobilizzazioni materiali e immateriali per il 2020, dandone motivazione in nota integrativa, senza che ciò abbia implicazioni fiscali. Desta perplessità questa norma che deroga al principio generale dell'obbligo di ammortizzare sistematicamente i beni in ogni esercizio, previsto dall'art. 2426 C.C., avendo implicazioni sulla vita utile residua dei beni. Inoltre, l'attuazione della sospensione potrebbe comportare la violazione del generale principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, stabilito dall'art. 2423 C.C.

**NUOVO MODELLO
PER OPZIONE
CESSIONE
E SCONTO
IN FATTURA**

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il nuovo modello di comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura del credito d'imposta relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica e le relative istruzioni. Si tratta di una ridenominazione del quadro A e di modifiche apportate ad alcune indicazioni sulle barrature nel campo "tipologia intervento", nonché di una serie di altre ridenominazioni di alcune colonne nella tabella degli interventi. Il modello per l'esercizio dell'opzione può essere utilizzato dal 15.10.2020.

**PROROGA
VERSAMENTI
CONTRIBUTI
SOSPESI**

- In un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet l'Inps ha annunciato la proroga, al 30.10.2020, del termine per inviare l'istanza di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l'emergenza Covid-19 dovuti da aziende e lavoratori autonomi.

**REINTRODUZIONE
DI MERCI
IN ESENZIONE
DI DAZIO**

- L'Agenzia delle Dogane ha introdotto una nuova autorizzazione per semplificare le operazioni di rientro in esenzione del dazio dei resi precedentemente esportati mediante piattaforme di e-commerce. Per il momento è riservata ai soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci esportate (almeno 100 operazioni al mese) e, tra i requisiti, si segnala l'obbligatorietà dell'identità tra il soggetto che esporta e quello che reimporta le merci, così come l'affidabilità soggettiva dell'operatore e la certezza di garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo.

**CONSULTAZIONE
E ACQUISIZIONE
DELLE E-FATTURE
FINO AL 28.02.2021**

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 (rispetto al 30.09.2020) il termine entro il quale è possibile effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

**Notizie in sintesi (segue)**

NOTIFICHE VIA PEC	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione ha sancito la validità della cartella di pagamento in pdf notificata solo via Pec.
SANZIONI PER OMESSI VERSAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • L'esclusione delle sanzioni per gli omessi versamenti è possibile solo in presenza di circostanze anomale e imprevedibili e se il contribuente dimostri di aver interrotto la propria attività.
FUORI DALLA BLACK LIST OMAN E ISOLE CAYMAN	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio dell'Unione Europea ha aggiunto Anguilla e Barbados all'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali dell'UE. In direzione opposta, invece, le Isole Cayman e l'Oman sono state eliminate dalla lista.
VISTO DI CONFORMITÀ SUPERBONUS 110%	<ul style="list-style-type: none"> • La circolare n. 21 del 15.09.2020 della Fondazione Consulenti del lavoro ha indicato le modalità operative che i professionisti devono osservare ai fini della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007). • Il rilascio del "visto di conformità", essendo una prestazione per la quale il professionista deve acquisire specifico mandato, necessita, nei confronti del cliente, l'attuazione dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio, con la valutazione del rischio proporzionale all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché a dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate risultano adeguate al rischio rilevato. • Per i commercialisti l'interpretazione appare parzialmente diversa: fermo restando l'obbligo dell'adeguata verifica, l'Ordine considera questa operazione rientrante in un rischio "non significativo" (fino a nuove interpretazioni), salvo il maggior rischio che ogni professionista valuterà a "monte" della specifica prestazione.
DATA E FIRMA SUI DOCUMENTI ANTIRICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle linee guida emanate dal CNDCEC, in vigore dal 1.01.2020, è previsto che da tale data tutti i documenti inseriti nel fascicolo cliente devono essere "datati" e "sottoscritti" dal Professionista. • Pertanto, quando si inserisce nel fascicolo la fotocopia o l'originale di qualsiasi documento, occorre verificare che riporti la data e la firma del professionista. • Ulteriori interpretazioni hanno confermato che se il documento inserito è composto di più pagine queste devono essere tutte datate e sottoscritte.
OPERATIVITÀ DEI COLLABORATORI SUL PORTALE "SERVIZI LAVORO"	<ul style="list-style-type: none"> • Il Ministero del Lavoro ha precisato che i praticanti e i collaboratori di studio professionali potranno operare per proprio conto sul portale "servizi lavoro" mediante una delega del professionista, accettata dallo stesso praticante o collaboratore, di durata prestabilita.
SMART WORKING FINO AL 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Il D.L. 125/2020 ha prorogato al 31.12.2020 della facoltà del datore di lavoro di disporre l'attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente, nonché l'utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al Ministero del Lavoro.
NON REVOCABILE LA NOMINA DEI REVISORI PRIMA DELLA PROROGA DEI TERMINI	<ul style="list-style-type: none"> • Il Ministero dell'Economia, in risposta a un'interrogazione parlamentare, ha chiarito che i revisori di S.r.l. e di cooperative, nominati prima della proroga dei termini, rimarranno in carica fino alla naturale scadenza, non operando né una causa di decadenza ex art. 2399 C.C. né una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2400, c. 2 C.C., poiché tecnicamente non si può parlare di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di procedere alla nomina, ma di un mero spostamento del termine per il suo adempimento.
ASSEMBLEE SOCIETARIE "A DISTANZA" FINO AL 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • È stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale si possono convocare assemblee societarie con le disposizioni dell'art. 106 D.L. 18/2020, ossia tramite video-assemblee, a prescindere da qualunque previsione statutaria in materia, utilizzando il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto.
QUARANTENA E MALATTIA	<ul style="list-style-type: none"> • L'Inps ha chiarito che la possibilità di smart working o telelavoro per il lavoratore in quarantena precauzionale non consente di considerarlo in malattia, essendo abile al lavoro e, di conseguenza, la sua attività non si sospende. • Al contrario, se la malattia è conclamata ed il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia.
MODELLI DI DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE	<ul style="list-style-type: none"> • Con decreto direttoriale del 8.10.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunce al Registro delle Imprese e al Repertorio economico amministrativo (Rea). Dal 9.11.2020 saranno introdotti i nuovi codici delle cariche amministrative delle società e cambieranno i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione, di deposito e delle denunce da parte delle imprese e dai soggetti obbligati.



APPROFONDIMENTO

Decreto Ristori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Tavola	Principali misure introdotte
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34). La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di € 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15.11, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.
Proroga della cassa integrazione	<ul style="list-style-type: none"> Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali	<ul style="list-style-type: none"> Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.05.2021. L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: <ul style="list-style-type: none"> al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%; al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Credito d'imposta sugli affitti	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori a € 5 milioni che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.
Cancellazione della 2ª rata Imu	La seconda rata dell'Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo	<ul style="list-style-type: none"> Sono previste: <ul style="list-style-type: none"> una indennità di € 1.000 per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti	<ul style="list-style-type: none"> È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: <ul style="list-style-type: none"> € 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; € 100 milioni per editoria, fiere e congressi; € 100 milioni per il sostegno al settore alberghiero e termale; € 400 milioni per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.
Reddito di emergenza	A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate 2 mensilità del Reddito di emergenza.
Indennità da € 800 per i lavoratori del settore sportivo	<ul style="list-style-type: none"> È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (D.L. 17.03.2020, n. 18) e "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34). L'importo è aumentato da € 600 a € 800.
Sostegno allo sport dilettantistico	<ul style="list-style-type: none"> Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il Fondo viene finanziato per € 50 milioni per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca	<ul style="list-style-type: none"> Viene istituito un fondo da € 100 milioni per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive. Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
Salute e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi: <ul style="list-style-type: none"> lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia; l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
Giustizia	<ul style="list-style-type: none"> Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze; per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d'imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del "super ammortamento" e dell'iper ammortamento. La bozza del decreto "Novembre" sembra aumentare le aliquote dell'agevolazione.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	<p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese¹ residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata: <ul style="list-style-type: none"> al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
	Oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> Sono agevolabili gli investimenti in: <ul style="list-style-type: none"> beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, salvo specifiche eccezioni elencate; beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016.
	Temporale	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati: <ul style="list-style-type: none"> a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell' allegato A annesso alla L. 232/2016 Ex iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
	Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell' allegato B annesso alla L. 232/2016 ² Ex iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
	Investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell' allegato A e B Ex super ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Note	<p>¹ Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all'allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari.</p> <p>² Non emerge più dal dettato normativo l'obbligo che l'acquisto del bene immateriale sia collegato al soggetto che fruisce dell'agevolazione per l'acquisto di beni materiali, potendo quindi generare, di per sé, il credito d'imposta.</p>	

 **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)**


Tavola n. 1 Misura dell'agevolazione

Misura del credito d'imposta					
Beni acquistati	Importo investimento	Nuovo credito d'imposta	Quote annuali di fruizione	Utilizzo	
Industria 4.0 • Ex iper ammortamento: - 170% fino a € 2,5 milioni; - 100% fino a € 10 milioni; - 50% fino a € 20 milioni.	Materiali All. A L. 232/2016	Fino a € 2,5 milioni	40%	5	Dall'anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione.
		Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni	20%		
	Oltre € 10 milioni	-	-		
	Immateriali All. B L. 232/2016	Fino a € 700.000	15%	3	
Oltre € 700.000		-	-		
Altri beni materiali • Ex super ammortamento: - 30% fino a € 2,5 milioni.	Fino a € 2 milioni	6%	5	Dall'anno successivo a entrata in funzione.	
	Oltre € 2 milioni	-	-		

Tavola n. 2 Calcolo del credito d'imposta 6% per bene materiale non Industria 4.0: confronto rispetto al precedente ammortamento maggiorato del 30% (super ammortamento)

Dati	Costo di acquisto	€ 100.000,00	Nuovo credito d'imposta (6%)	€ 6.000,00
	Ex costo maggiorato (30%)	€ 130.000,00		
	% deducibilità	100%		
	Aliquota ammortamento	20%		

Anno	Dati contabili		Ex super ammortamento			Nuovo credito d'imposta 6%
			Ammortamento fiscale			Utilizzo
	Amm.to	Fondo	Ordinario	Maggiorato	Differenza	
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
2	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
3	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
4	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
5	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
6	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ ---
7	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
8	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
9	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
10	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00



[APPROFONDIMENTI](#)



Ravvedimento operoso imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo, a seconda della tipologia di atti/documenti/registri, può avvenire mediante contrassegno telematico ovvero bollo virtuale, oppure bollo virtuale per i documenti digitali/informatici. Spesso, gli uffici contestano tale imposta applicando delle sanzioni che non trovano riscontro nella disposizione normativa, nonché nei chiarimenti di prassi ministeriali. Si ricorda, peraltro, che in caso di omessi/insufficienti versamenti risulta comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso. In linea generale, in tema di imposta di bollo, si applica la sanzione del 30% con riferimento agli omessi o ritardati versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione, nonché "in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" (art. 13 D. Lgs. 471/1997). Ciò permesso, si indicano le sanzioni a seconda delle diverse casistiche, prendendo a riferimento anche i chiarimenti forniti sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 14.04.2015, n. 16/E.

RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E AI REGISTRI EMESSI O UTILIZZATI DURANTE L'ANNO IN FORMATO ELETTRONICO

- Il mancato adempimento dell'obbligo **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio è soggetto alla sanzione del **30%** (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
- In tal caso, risulta possibile fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione in base ai tempi della regolarizzazione:
 - **1/10**, termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - **1/9**, termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
 - **1/8**, entro un anno dalla data della sua commissione; **1/7**, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
 - **1/6**, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
 - **1/5**, dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

Ritardo nei 15 giorni

Nel caso in cui la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell'imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di **1/15** per ciascun giorno di ritardo.

Codici tributo

- L'imposta di bollo, comunque, deve essere assolta mediante F24 utilizzando il codice tributo **2501**.
- La sanzione deve essere versata sempre con il modello F24 utilizzando il codice tributo **2502** (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).
- Gli interessi legali devono essere versati con il modello F24 utilizzando il codice tributo **2503** (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).

RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLE FATTURE ELETTRONICHE

- Il mancato adempimento dell'obbligo entro le tempistiche è soggetto alla **sanzione del 30%** (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
- Per il calcolo della sanzione da ravvedimento operoso (tenendo presente che comunque deve essere anche assolta l'imposta "omessa" nonché gli interessi legali) si deve prendere a riferimento la sanzione del 30% dell'imposta, ridotta a seconda di quanto il ravvedimento sarà effettuato:
 - **1/10**, nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi, ad esempio, per imposta di bollo pari a € 16,00 la sanzione sarà pari a € 1,60);
 - **1/9**, nel termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
 - **1/8**, entro un anno dalla data della sua commissione;
 - **1/7**, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
 - **1/6**, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
 - **1/5**, dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

Ritardo nei 15 giorni

Nel caso in cui la violazione sia sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell'imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di **1/15** per ciascun giorno di ritardo.

Codici tributo

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico, reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo Iva, accessibile dal sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

- "**2521**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **1° trimestre**;
- "**2522**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **2° trimestre**;
- "**2523**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **3° trimestre**;
- "**2524**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **4° trimestre**;
- "**2525**": **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni**;
- "**2526**": **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi**".

Tali codici tributo devono essere utilizzati per i documenti emessi dal 1.01.2019, mentre per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2.12.2014, n. 106/E e 23.03.2015, n. 32/E.



[APPROFONDIMENTI](#)



Aumenti di capitale a maggioranza semplice

L'art. 44 D.L. 76/2020 ha introdotto modifiche di carattere transitorio alle disposizioni riguardanti l'aumento di capitale sociale al fine di semplificare e velocizzare le procedure fino al 30.06.2021. In particolare, fino a tale data, in deroga alle disposizioni che richiedono una maggioranza rafforzata, è previsto che sono approvate con la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea le delibere di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale. La deroga è applicabile se in assemblea è presente almeno la metà del capitale sociale. L'art. 44 D.L. 76/2020 introduce anche modifiche a regime all'art. 2441 C.C., relativo al diritto di opzione spettante ai soci in sede di aumento del capitale sociale. Si ricorda che l'art. 6 D.L. 23/2020 sospende dal 9.04 al 31.12.2020, in presenza di perdite, le disposizioni in materia di riduzione obbligatoria del capitale e dispone la non operatività della causa di scioglimento delle società. Inoltre, l'art. 26 D.L. 34/2020 introduce crediti d'imposta per gli aumenti di capitale integralmente versati entro il 31.12.2020.

VALIDITÀ DELIBERAZIONI A REGIME	Prima convocazione	<ul style="list-style-type: none"> L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, o la maggiore percentuale prevista dallo statuto, e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
	Seconda convocazione	<ul style="list-style-type: none"> L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. <p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.</p>
	S.r.l.	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dall'art. 2479, c. 2, nn. 4) e 5) C.C. (tra cui la modifica dell'atto costitutivo), con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale .
DEROGA	Periodo	Fino al 30.06.2021.
	Quorum costitutivo	A condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale .
	Quorum deliberativo	Sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate (per le adunanze in prima convocazione o successive).
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Deliberazioni aventi a oggetto: <ul style="list-style-type: none"> gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 C.C. (conferimenti in denaro o in natura); l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 C.C., per aumenti di capitale da deliberare fino al 30.06.2021 (fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni).
	S.r.l.	Le disposizioni si applicano anche alle Srl, ai sensi degli artt. 2480, 2481 e 2481-bis C.C. (modifiche dell'atto costitutivo, dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci, facoltà di aumento attribuita agli amministratori).
Esclusione del diritto di opzione	Fino al 30.06.2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, c. 4, 2° p. C.C., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% (anziché 10%) del capitale sociale preesistente .	



STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati che può essere agevolmente impiegata come documento da utilizzare con i propri clienti.

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Periodo di imposta	2020			
Contribuente	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.		<input type="checkbox"/> Contabilità separata <input type="checkbox"/> Aderente a liquidazione Iva di gruppo	
Partita IVA	01234560201			
Periodicità	<input type="checkbox"/> Mensile <input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale			
Scadenze 2020	1° trimestre	31.05.2020 (termine prorogato al 30.06.2020)		
	2° trimestre	16.09.2020		
	3° trimestre	30.11.2020		
	4° trimestre	28.02.2021		
1° trimestre	<input type="checkbox"/> Predisposizione		Data	
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione		<input type="checkbox"/> Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso		Data	
2° trimestre	<input type="checkbox"/> Predisposizione		Data	
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione		<input type="checkbox"/> Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso		Data	
3° trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione		Data	20.11.2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Invio	Data	23.11.2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione		<input checked="" type="checkbox"/> Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso		Data	
4° trimestre	<input type="checkbox"/> Predisposizione		Data	
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione		<input type="checkbox"/> Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso		Data	
Operazione straordinaria	Comunicazione del soggetto	<input type="checkbox"/> Soggetto dante causa <input type="checkbox"/> Soggetto avente causa		
	Status del soggetto dante causa	<input type="checkbox"/> Estinto <input type="checkbox"/> Non estinto		



Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

Soggetti esclusi dalla presentazione	<input type="checkbox"/> Soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. <input type="checkbox"/> Associazioni non profit che determinano l'Iva con le modalità forfetarie avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della L. 398/1991. <input type="checkbox"/> Produttori agricoli che già godono dell'esenzione prevista dall'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972. <input type="checkbox"/> Esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari. <input type="checkbox"/> Imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva. <input type="checkbox"/> Soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. <input type="checkbox"/> Soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
---	---

Impegno alla trasmissione telematica	<input type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal contribuente. <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.
---	--

Dati relativi alle operazioni effettuate

Periodo di riferimento	Mese		<input type="checkbox"/> Subforniture <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie	VP1
	Trimestre	3°		

Operazioni attive	Imponibili		€	160.000,00	VP2	
	Non imponibili	Esportazioni e altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond		€		
		Cessioni ad esportatori abituali (con dichiarazione d'intento)		€		40.000,00
		Che non concorrono alla formazione plafond		€		
	Non imponibili intracomunitarie	Cessioni di beni e servizi		€		13.000,00
	Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972			€		
	Operazioni soggette al reverse charge			€		
	Altre operazioni			€		
	Esenti			€		
Totale operazioni attive			€	213.000,00		



Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

Operazioni passive	Imponibili	€	70.000,00		
	Non imponibili	Con utilizzo del plafond	€		
		Senza utilizzo del plafond	€	2.000,00	
	Esenti	€	1.000,00		
	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	€	5.000,00		
	Altre operazioni	€			
	Totale operazioni passive	€	78.000,00	VP3	

Liquidazione dell'imposta	Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)	€	213.000,00	VP2
	Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)	€	78.000,00	VP3
	(Iva esigibile)	€	35.000,00	VP4
	Iva detratta	€	15.000,00	VP5
	(Iva dovuta)	€	20.000,00	VP6
	Oppure Iva a credito	€		
	(Debito periodo precedente non superiore a € 25,82)	€		VP7
	Credito periodo precedente	€	1.500,00	VP8
	Credito anno precedente	€		VP9
	Versamenti auto UE	€		VP10
	Crediti d'imposta	€		VP11
	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	€	185,00	VP12
	Acconto dovuto	€		VP13
	Metodo	<input type="checkbox"/> Storico		
		<input type="checkbox"/> Previsionale		
		<input type="checkbox"/> Analitico-effettivo		
<input type="checkbox"/> Soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.)				
Iva da versare	€	18.685,00	VP14	
Riferimenti versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Dati F24		
	<input type="checkbox"/> No	16.11.2020		
Oppure Iva a credito	€			



[ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO](#)



[ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VP](#)



[CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA \(COMPILABILE\)](#)



Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

Nominativo	Verdi Antonio		Anno	2019		
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)				
	Fg.	24	Mapp.	118	Sub. 3	
	Conduttore	Cognome	Bianchi			
		Nome	Luigi			
	Codice identificativo registrazione telematica	T7G13L015088000VD				
	% proprietà	100	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo		
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 300,00	Da gennaio a luglio		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo mensile	€ 302,50	Da agosto a dicembre		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
	Importo annuo	€	Da a			
	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca				
Note						
Canone percepito		€	3.612,50			
Canone non percepito		€				
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta				€		
Convalida sfratto per morosità			<input type="checkbox"/>	Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti		

Dati fabbricato	Indirizzo	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)			
	Fg.	17	Mapp.	99	Sub. 1
	Conduttore	Cognome	Verdi		
		Nome	Carlo		
	Codice identificativo registrazione telematica	T7H12G026174001CD			
	% proprietà	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo	
	Importo mensile	€ 250,00	Da a		
		<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Cedolare secca		
	Importo mensile	€	Da a		
		<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
	Importo trimestrale	€	Da a		
		<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
	Importo trimestrale	€	Da a		
		<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
Importo annuo	€	Da a			
	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca			
Note					
Canone percepito		€	3.000,00		
Canone non percepito		€			
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta				€	
Convalida sfratto per morosità			<input type="checkbox"/>	Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti	

Il sottoscritto dichiara di aver comunicato allo Studio i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019 e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2013. Autorizza, altresì, al trattamento dei propri dati personali.

.....
.....
.....

Data
Firma interna
Firma cliente



[CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI](#)



Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2019
Redditi	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 20.11.2020 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
Irap	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 20.11.2020 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
Iva	<input checked="" type="checkbox"/> Autonoma	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 26.02.2020 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
770	<input checked="" type="checkbox"/> Semplificato <input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 12.10.2020 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
Imu	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Versamento Imu <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 22.06.2020 <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento Imu	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:	



[CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI \(COMPILABILE\)](#)

**Ricevuta di consegna modello Redditi 2020**

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi agli adempimenti di spedizione telematica del modello Redditi e della successiva **consegna cartacea al contribuente**. Si forniscono, inoltre, gli esempi riguardanti "l'impegno alla presentazione telematica" e la "ricevuta dell'avvenuta consegna del mod. Redditi da parte del professionista", che devono essere adeguatamente formalizzati e conservati. L'art. 4-bis della L. 58/2019 (decreto Crescita) ha ulteriormente modificato il termine di presentazione del mod. Redditi, a regime al 30.11.2020.

Dati contribuente	Rossi Giovanni	
Adempimenti spedizione/consegna Mod. Redditi		Data
Consegna al contribuente dell'impegno alla presentazione telematica.		3.06.2020
Spedizione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello.		20.11.2020
<ul style="list-style-type: none"> Consegna al contribuente della documentazione comprovante l'invio: (entro 30 giorni dal termine di presentazione per via telematica del modello Redditi) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mod. Redditi sottoscritto dall'intermediario e dal contribuente; <input checked="" type="checkbox"/> ricevuta di avvenuta ricezione telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate. 		13.12.2020
Archiviazione documentazione trasmessa	<input checked="" type="checkbox"/> Cartacea	<input type="checkbox"/> Supporto informatico

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (con consenso al trattamento dei dati)			
Dati intermediario			
Cognome e Nome o Denominazione		Verdi Luigi	
Codice Fiscale		VRDLGU50A01E897N	
Si impegna a presentare in via telematica il modello		Redditi PF 2020	
La dichiarazione è stata predisposta dal		Soggetto che trasmette	
Dati contribuente			
Cognome e Nome o Denominazione		Neri Sergio	
Codice Fiscale		NRESRG70E16F205N	
Dati Dichiarante (se diverso dal contribuente)			
Cognome e Nome		Codice Fiscale	
In qualità di			
Data dell'impegno		<i>Firma leggibile dell'intermediario</i>	
3.06.2020		<i>Verdi Luigi</i>	
Formula di consenso per trattamento dati sensibili			
<p>Il sottoscritto acquisisce le informazioni di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli citati nell'art. 9 del GDPR, ossia categorie particolari di dati personali (sensibili), vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'interazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.</p>			
		<i>Neri Sergio</i>	
		<i>Firma leggibile del contribuente</i>	

Ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione mod. Redditi PF 2020 da parte del professionista abilitato

Il sottoscrittoNeri.Sergio....., codice fiscaleNRESRG70E16F205N.....

dichiara di

aver ricevuto in data11.12.2020..... la dichiarazione modello ..Redditi.PF.2020, per i redditi 2019, dal professionista abilitatoStudio.Verdi.Dott..Luigi.....

Firma*Neri.Sergio*.....



[CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI SPEDIZIONE/CONSEGNA MOD. REDDITI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rilevazione contabile dei crediti d'imposta da Covid-19

Dall'avvento della pandemia causata dal Covid-19 l'Amministrazione Finanziaria ha istituito, a più riprese, numerosi crediti d'imposta al fine di supportare le aziende. Di seguito si propone una scheda dei principali crediti d'imposta, comprensiva delle rilevazioni contabili e del trattamento fiscale.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO**CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO**

- Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di una determinata platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
- Il credito di imposta è riconosciuto nella **misura del 60% su un limite di spesa di € 80.000**.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

- L'art. 125 D.L. 34/2020, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, prevede l'assegnazione di un credito d'imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella **misura del 60%¹** delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
- Il **limite di credito è di € 60.000**.

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap** secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.

- Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.
- Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre:**
 - ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 Tuir);
 - ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (art. 109, c. 5 Tuir).

Spese sostenute per la sanificazione pari a € 5.000 fino alla data di presentazione della richiesta (7.09.2020), credito d'imposta pari a € 469,27 [(5.000 x 60%) x 15,6423%]

		14.09.2020		
P C 5-bis	E A 5	Credito d'imposta per spese di sanificazione	a	Contributi su spese di sanificazione non imponibili fiscalmente
		Rilevazione credito d'imposta per spese di sanificazione.		469,27

Nota¹

Nel limite di spesa previsto; l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la percentuale è pari al 15,6423%, valore che probabilmente sarà innalzato al 47,1617% per effetto delle nuove risorse stanziare nel decreto Agosto, che porterebbe il credito d'imposta al 28,29%. Si consiglia di verificare sul Cassetto Fiscale, sezione Consultazione, scelta "agevolazioni utilizzabili", l'esatto importo del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

- Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
- L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.
- Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Ammontare della differenza del fatturato 2019/2020 pari a € 50.000 (fatturato anno 2019 pari a € 120.000), credito d'imposta spettante nella misura del 20%, pari a € 10.000,00 (50.000 x 20%)

		16.06.2020		
P C 5-bis	E A 5	Credito verso l'Erario	a	Contributi in conto esercizio non imponibili fiscalmente
		Rilevazione contributo a fondo perduto.		10.000,00
		17.07.2020		
P C IV 1	P C 5-bis	Banca c/c ordinario	a	Credito verso l'Erario
		Accredito su c/c del contributo.		10.000,00



Rilevazione contabile dei crediti d'imposta da Covid-19 (segue)

CREDITO D'IMPOSTA SU CANONI DI LOCAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA SU CANONI DI LOCAZIONE	Credito d'imposta 60%	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno² e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
	Credito d'imposta 30%³	Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola , di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni .
TRATTAMENTO FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir. <p>In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.</p>	

Spese sostenute per canone di locazione mensile pari a € 1.000, credito d'imposta pari a € 600,00 (1.000 x 60%)

2.05.2020

P C 5-bis	E A 5	a	a	600,00
		Credito d'imposta per canoni di locazione	Contributi su canoni di locazione non imponibili fiscalmente	
<i>Rilevazione credito d'imposta per canoni di locazione.</i>				

ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> Per i beneficiari è prevista la possibilità, alternativa all'utilizzo diretto, di cedere a terzi, anche parzialmente, il credito d'imposta derivante dai seguenti artt. del D.L. 34/2020: <ul style="list-style-type: none"> art. 120, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; art. 125, credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di Dpi; art. 28, credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 			
TRATTAMENTO FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> Il terzo acquirente del credito d'imposta non acquisirà tale credito riconoscendo l'importo nominale e, conseguentemente, il cedente rileverà una perdita dalla cessione. Anche se l'Amministrazione Finanziaria non si è espressa ufficialmente sulla deducibilità di tale perdita, si ritiene che non sia deducibile fiscalmente, in quanto correlata a un contributo non imponibile fiscalmente. 			

Credito d'imposta per spese di sanificazione pari a € 1.000,00. Cessione all'istituto di credito del credito, riconosciuto per l'80% del valore nominale pari a € 800,00.

1.09.2020

P C IV 1	E B 14	P C 5-bis	a	a	1.000,00
		Diversi	Credito d'imposta per spese di sanificazione		
		Banca c/c ordinario		800,00	
		Perdite per cessione credito d'imposta su spese sanificazione		200,00	
<i>Cessione credito d'imposta ad istituto di credito e rilevazione della perdita da cessione.</i>					

Note

² Mese aggiunto dalla conversione in legge del decreto Agosto.

³ La percentuale dell'agevolazione è stata aumentata al 50% per le imprese turistico ricettive, che spetta fino al 31.12.2020.



Vendite di beni in stock

Le aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell'abbigliamento o delle calzature ricorrono, principalmente a fine stagione, alle vendite di beni in stock (o in blocco). Tale evento, peraltro, può verificarsi anche nel corso dell'intero anno. La stessa forma di commercializzazione riguarda, altresì, i beni in rimanenza ceduti dalle imprese durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell'attività. Considerata la particolarità dell'operazione, il legislatore ha imposto una specifica procedura. È richiesta, infatti, l'emissione sia della fattura, completa delle indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, sia del documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti; anche se le "formalità" previste dalla norma sono osservate, non è precluso il potere di accertamento all'ufficio. Ovviamente, in tal caso, l'onere della prova incombe sulla parte che intende far valere la maggiore pretesa creditoria e, quindi, sull'Amministrazione Finanziaria.

VENDITA IN BLOCCO O ALTRE OPERAZIONI SIMILARI	Rilevanza dell'operazione	La fattura differita deve essere emessa non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con esigibilità dell'Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).	
	Emissione del documento di trasporto	Adempimento obbligatorio in questo caso.	Progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni.
	Emissione della fattura		Sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione dei beni stessi.
		↓	↓
		L'esemplare che resta in possesso del cedente deve indicare l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti , determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Contenente: <ul style="list-style-type: none"> - generalità dei contraenti e numero di partita Iva del cedente; - natura, quantità e qualità dei beni oggetto dell'operazione; - corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - aliquota, ammontare dell'Iva e dell'imponibile; - numero di partita Iva del cessionario, qualora sia debitore dell'imposta. 	
RILEVANZA PROBATORIA		L'emissione sia della fattura sia del documento di trasporto consente un più rapido ed efficace controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.	Tale procedura consente di evitare gli abusi che, in passato, frequentemente si sono verificati attraverso tali particolari forme di vendita.
CESSIONI GRATUITE A PARENTI E FAMILIARI		Sono soggette a Iva.	Si ritiene, in via prudenziale, che il prezzo di vendita dei beni debba essere uguale e, comunque, non inferiore al corrispettivo praticato per le vendite effettuate in stock.
		Il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni stessi.	



Vendite di beni in stock (segue)

Esempio n. 1

Predisposizione del documento di trasporto per vendita in blocco

Cedente (mittente) COLLANTS VERDI DI VERDI LIDIA & C. S.n.c. Via Pascoli, 50 - 46100 Mantova (MN) Cod. Fisc. 00112233445 - P. Iva 00112233445 R.e.a. C.C.I.A.A. Mantova n. 170500 Registro Imprese Mantova n. 00112233445		Cessionario (destinatario) Spett. Magazzino dell'Abbigliamento di Rossi Luca & C. S.n.c. Via Mazzini, n. 10 - 25100 Brescia (BS) P. Iva 00556677889	
Causale Vendita beni in blocco		Luogo di consegna Ditta Indirizzo Idem Città	
Documento di trasporto n. 13	Data 28.10.2020		
Quantità (in cifre) 70 dozzine 100 dozzine 150 dozzine	Descrizione (natura qualità) Collants Cod. "Loredana" tipo fantasia Collants Cod. "Luisa" tipo tinta unita Collants Cod. "Francesca" tipo fantasia		
Incaricato del trasporto - Nome e Cognome - Indirizzo - Città Bianchi Trasporti S.a.s. - Via Napoli, 15 - Mantova (MN)			
Annotazioni Inizio trasporto: ore 10:30 del 28.10.2020 Ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti: € 1.500,00 ⁽¹⁾			
Firma dell'incaricato al trasporto <i>Stefano Bianchi</i>		Firma di chi riceve i beni <i>Luca Rossi</i>	
Nota ⁽¹⁾	Annotazione da riportare solo sull'esemplare del documento in possesso del cedente.		

Esempio n. 2

Fattura per vendita in blocco

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00112233445 Codice Fiscale: 00112233445 Denominazione: Collants Verdi di Verdi Lidia & C. S.n.c. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, n. 50 Comune: Mantova Provincia: MN - Cap: 46100 Nazione: IT				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00556677889 Codice fiscale: 00556677889 Denominazione: Magazz. dell'abbigliamento di Rossi Luca & C. Snc Indirizzo: Via G. Mazzini, n. 10 Comune: Brescia Provincia: BS Cap: 25100 Nazione: IT			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		10/2020	28.10.2020	X1XXZ2			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Vendita in blocco di collants da donna passate collezioni con riferimento al DDT 13/2020 del 28.10.2020 Fattura emessa ai sensi dell'art. 2, c. 5 D.P.R. 441/1997	320	1,875	dozz.		22,00	600,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi		% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00		600,00		132,00	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Valuta		Totale documento	
				EUR		732,00	
Modalità pagamento		IBAN	Istituto		Data scadenza	Importo	
MP02 Assegno						732,00	



Attestazione delle cause di forza maggiore per inadempienze contrattuali

L'emergenza sanitaria e tutte le relative misure hanno causato modifiche nelle dinamiche commerciali, limitato i movimenti in interi e implicato chiusure delle imprese. A fronte di tale situazione, per **evitare costose penali a fronte di inadempimenti contrattuali, soprattutto con l'estero**, sorge l'esigenza delle imprese di ottenere un'**attestazione che certifichi la sussistenza di cause di forza maggiore** a giustificazione del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti in precedenza. Il mancato adempimento deve però essere sempre collegato in modo preciso a una delle misure adottate dal Governo.

Le Camere di commercio, a tal fine, su richiesta redigono tale attestazione indicando la situazione emergenziale per Covid-19 quale forza maggiore, indipendente dalla volontà dell'imprenditore, anche se non è certo che ciò copra dai rischi di dispute internazionali. Per evitare di incorrere nelle cause per inadempienze contrattuali è consigliabile rivedere le clausole presenti nei contratti già conclusi e definire con cura quelle da inserire nei nuovi contratti, prevedendo maggiori eccezioni, tra cui le epidemie.

Il testo della clausola, o quello oggetto di rinegoziazione, dovrebbe consentire agevolmente di determinare i diritti, gli obblighi, i rimedi e le possibilità di risoluzione delle controversie attribuite alle parti. Inoltre, deve essere prestata particolare attenzione alla legge che regola il contratto (italiana o straniera) soprattutto nel caso di assenza di un testo contrattuale, poiché i rimedi sono diversi in ciascun ordinamento. La Camera di commercio di Milano ha diffuso il [fac simile](#) di attestazione in lingua inglese.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI	Emergenza Covid-19	Per effetto dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento del virus che hanno imposto limiti agli spostamenti e allo svolgimento dell'attività, numerose imprese potrebbero subire ritardi nelle consegne previste da contratti internazionali.
	Causa di forza maggiore	<ul style="list-style-type: none"> Le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l'estero richiedono la produzione di attestazioni al fine di invocare la forza maggiore per escludere la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni o ritardi. Pertanto, potrebbe essere necessario documentare, mediante attestazione camerale, le condizioni di forza maggiore derivanti dalla fase di emergenza sanitaria da Covid-19.
	Penali per inadempienze contrattuali	L'impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell'esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti.
ATTESTAZIONE CAMERALE	Rilascio su richiesta	Su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.
	Dichiarazione dell'impresa	Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di avere ricevuto, dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
CONSIGLI OPERATIVI SULLA REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	Contratti già conclusi	<ul style="list-style-type: none"> Valutare se possono essere applicate le clausole di eccessiva onerosità sopravvenuta o di impossibilità sopravvenuta. Valutare se sussistono le cause per invocare la clausola del mancato adempimento. Valutare l'opportunità di rinegoziare il contratto. Agire con diligenza, attuando ragionevoli sforzi per consentire l'adempimento.
	Contratti da concludere	<ul style="list-style-type: none"> Definire la nozione di eccessiva onerosità sopravvenuta e impossibilità sopravvenuta (se opportuno, anche facendo riferimento a un elenco di eventi a titolo esemplificativo). Redigere clausole contrattuali che regolino in modo chiaro e completo le conseguenze degli eventi imprevedibili e la ripartizione dei rischi. Determinare alcuni obblighi specifici per le parti, che consentano l'adozione di azioni per evitare la risoluzione. Valutare l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa, avendo cura di coprire anche eventi come le epidemie.



[ATTESTAZIONE IN ITALIANO E IN INGLESE \(COMPILABILE\)](#)



NON SOLO IMPRESA

Esclusione da appalti pubblici per omessi versamenti

L'art. 80 D.L. 76/2020 ha previsto che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.
La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La disposizione avrà effetti negativi, generando situazioni di paralisi del settore degli appalti e di aumento del contenzioso.

ESCLUSIONE DA APPALTI

Facoltà

Un operatore economico **può essere escluso** dalla partecipazione a una procedura d'appalto pubblico.

Condizioni

- La stazione appaltante è **a conoscenza e può adeguatamente dimostrare** che:
 - l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali **non definitivamente accertati**;
 - qualora tale mancato pagamento costituisca una **grave violazione**.

In precedenza, la disposizione **impon**eva l'esclusione di un operatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto solo nel caso avesse commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui fosse stabilito.

Grave violazione

Una violazione deve essere considerata grave, ossia rilevante per l'esclusione di un operatore da un appalto, se di **ammontare superiore a € 5.000**.

Violazioni definitivamente accertate

Per violazioni definitivamente accertate si intendono quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

INAPPLICABILITÀ

- La disposizione non si applica se l'operatore economico ha **ottemperato ai suoi obblighi**, alternativamente:
 - pagando;
 - impegnandosi in modo vincolante a pagare.

Le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati **anziorientemente alla scadenza del termine** per la presentazione delle domande.

ovvero

Quando il debito tributario o previdenziale sia comunque **integralmente estinto**.



Vantaggi del commercio elettronico

Fondamentale per il successo di un sito di commercio elettronico è la sua pubblicità (ovvero il fatto che esso sia conosciuto dal maggior numero di utenti del web). Il vero "costo" del commercio elettronico non è rappresentato dall'onere sostenuto per la costruzione e gestione del sito web, bensì, dall'investimento in pubblicità. Infatti, con una buona strategia di commercio elettronico, la realizzazione del sito di vendita e il suo mantenimento rappresenta il 20% dell'investimento mentre il restante 80% è rappresentato dalle politiche di marketing e promozione. Molti operatori, allo scopo di non dover intraprendere tutte le attività di pubblicità/marketing, nonché attività di logistica, si affidano a siti specializzati denominati "marketplace".

MIGLIORI CANALI PUBBLICITARI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

Tipologia	Caratteristiche
Marketplace	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tali le grandi piattaforme on-line che propongono prodotti di ogni tipo (dall'elettronica, ad articoli per la casa, fino agli alimenti) e di brand differenti. • I venditori possono affidarsi al servizio e, quindi, mettere in vendita i propri articoli sui marketplace (tra i migliori si segnalano Amazon ed eBay). Tali canali risultano convenienti, in quanto prevedono esclusivamente il pagamento di una commissione sulle vendite effettuate (quindi, effettive) e consentono di beneficiare dell'afflusso degli utenti legati al marketplace.
Comparatori di prezzi	<ul style="list-style-type: none"> • I comparatori di prezzi, diversamente da quanto accade per i marketplace, non mettono a disposizione uno spazio, ma raccolgono il catalogo di tanti siti di commercio elettronico affiliati, consentendo agli utenti di trovare il miglior prezzo ricercando un dato articolo. • Il comparatore è uno strumento che permette al sito di commercio elettronico di avere una ulteriore vetrina con un basso investimento economico. • I principali comparatori sono <i>Kelkoo, Trova Prezzi, Twenga, Idealo</i>.
Social Media ovvero Social Network	<ul style="list-style-type: none"> • I social media permettono di intercettare il target e presentare l'azienda ad una grande quantità di persone, aumentando visibilità e costruendo una reputazione (si pensi a <i>Facebook, Twitter, YouTube</i>, ecc.).
Google: Attività SEO, AdWords e Google Shopping	<ul style="list-style-type: none"> • Affinché un sito di commercio elettronico abbia un buon successo deve essere ben posizionato sul motore di ricerca Google. • A tale scopo dovranno essere poste in essere buone attività SEO (cioè l'insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito Internet). Inoltre, Google con AdWords consente di rendere efficaci le campagne pubblicitarie del sito di commercio elettronico e, infine, Google Shopping (che è un comparatore di prezzi) fornisce molta visibilità su Google del proprio sito di commercio elettronico.
E-mail marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di <i>e-mail marketing</i> sono tutte quelle azioni di comunicazione verso l'utente che presuppongono l'uso della posta elettronica, come i messaggi automatici o la newsletter. Tali modalità sono ancora utilizzate, sebbene trovino poco successo con i potenziali clienti.

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Per le imprese	Per i clienti
<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione in maniera considerevole dei costi di struttura. • Aumento dei profitti, grazie anche all'eliminazione dei costi delle intermediazioni. • Il brand dell'impresa può trovare giovamento perché visibile da un maggior numero di potenziali clienti. • La produzione è guidata sulla base della domanda. • Aggiornamento in tempo reale di prodotti disponibili e di prezzi attraverso cataloghi on line. • Contatto diretto con i clienti, quindi, aggiornamento costante dei dati con beneficio delle strategie di marketing. • Attitudine ad un migliore servizio ai clienti. • Sviluppo di campagne promozionali. • Maggiore velocità nelle comunicazioni con i clienti, soprattutto, a livello internazionale. • Eliminazione delle frontiere dei mercati senza dover effettuare investimenti particolari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nella generalità dei casi il prezzo on line è inferiore rispetto a quello dei negozi tradizionali. • Possibilità di acquistare i beni/servizi a livello globale, non più legati alla propria localizzazione geografica. • Assenza di limitazioni di orari e aperture: il negozio on line è aperto 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. • Comodità, velocità e risparmio di tempo nell'acquisto. • Personalizzazione di prodotti/servizi richiesti. • Disponibilità di informazioni on line, maggiore se il sito on line è supportato da un servizio clienti. • Libertà di scelta, quindi, senza condizionamenti esterni da parte dei venditori. • Miglioramento della qualità dei servizi di assistenza prima e dopo l'acquisto effettuato. • Risposta più rapida ai bisogni con conseguente riduzione dei tempi di ricerca. • Maggiore possibilità di scelta, essendo possibile effettuare una comparazione immediata di un prodotto su più siti on line.

PRINCIPALI SVANTAGGI DELL'E-COMMERCE

- Mancanza di contatto "fisico" con il prodotto: prima della consegna non è possibile provare o toccare con mano quanto acquistato.
- Sono minori gli input da parte dei venditori nella presentazione delle caratteristiche e qualità della merce.
- I tempi d'attesa per avere la disponibilità del prodotto acquistato sono tecnicamente più lunghi.
- A differenza del commercio tradizionale, nell'e-commerce devono essere sostenuti anche i costi di spedizione, che, generalmente sono a carico del cliente.
- Scarsa fiducia sia dei siti di commercio elettronico sia degli strumenti di pagamento on line.
- Per le imprese che hanno adottato una strategia "multichannel" (sia vendita on line che tramite canali tradizionali):
 - rischio di una possibile cannibalizzazione tra canali ovvero la redistribuzione delle vendite tra canali diversi con nessun/scarsa effetto sull'aumento generale del fatturato;
 - possibili conflitti sul prezzo: i prezzi on-line tendono ad essere generalmente più bassi di quelli praticati in altri canali, perché beneficiano di costi primi minori e presentano margini inferiori rispetto a quelli accettati dalle aziende tradizionali. I clienti ben difficilmente possono accettare prezzi differenziati per gli stessi prodotti venduti in canali diversi. Quindi, l'azienda solitamente è costretta ad allineare i prezzi su tutti i canali.
- Le imprese fornitrici di prodotti che decidano di avviare attività commerciali on line (e quindi aprirsi al pubblico) potrebbero perdere partner commerciali che non accettano che il proprio fornitore di prodotto diventi concorrente diretto.
- Possibile perdita del controllo sui canali di vendita.



Codice Swift


Attualmente, quando ci si appresta ad effettuare un bonifico internazionale, è richiesto il cosiddetto codice BIC. Secondo lo standard normativo ISO 9362, il codice BIC rappresenta un codice alfanumerico, che può avere una lunghezza variabile di 8 o di 11 cifre, e che ha lo scopo di identificare l'istituto di credito. L'utilità del codice BIC è rappresentata dal fatto che è necessario per indirizzare messaggi, instradare le transazioni internazionali commerciali ed identificare le varie controparti chiamate in causa. Il codice BIC è un acronimo di "Bank Identifier Code", ovvero "Codice di identificazione della banca". Un altro modo con cui può essere chiamato il codice BIC è codice SWIFT, acronimo tratto dal nome dell'ente preposto all'assegnazione di questo codice, ovvero "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".

COS'È LO SWIFT

L'ISO 9362, meglio conosciuto come codice SWIFT, è un codice di sicurezza assegnato per identificare uno specifico istituto bancario; di conseguenza, a ogni codice SWIFT corrisponde una diversa banca.

- Può essere composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici.
- Dalla sua struttura possono essere ricavate tutte le indicazioni necessarie per identificare la banca del beneficiario del bonifico internazionale.

Elementi di cui è composto il codice SWIFT



A COSA SERVE

L'indicazione del codice SWIFT è necessaria tutte le volte che si procede ad un bonifico internazionale.

È stato creato perché le diverse sequenze alfanumeriche usate nei vari Stati europei per formare l'IBAN spesso creavano confusione.

Esso serve a garantire che l'importo venga trasferito con successo sul conto corrente del beneficiario.

COME TROVARE IL CODICE SWIFT

- Diversamente dal codice IBAN, facilmente reperibile dal contratto con l'istituto bancario, dall'estratto conto, piuttosto che dall'home banking, il codice SWIFT non sempre esplicitato nelle coordinate bancarie.
- Tuttavia, senza conoscere il codice SWIFT non risulta possibile effettuare bonifici internazionali.


È buona prassi per il beneficiario fornire all'ordinante il proprio codice SWIFT, unitamente al proprio numero di conto corrente (identificato dall'IBAN).

- Nel caso in cui sia chi effettua il bonifico a non conoscerlo e non gli sia stato fornito dal beneficiario, può provare a fare una ricerca online del codice SWIFT.
- Può essere trovato, ad esempio, sul sito ufficiale della "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".
- In tal caso occorre semplicemente compilare un form, dove è richiesto il nome della banca e la città dove ha sede, la nazione.
- La ricerca può essere fatta anche fatta con la procedura inversa, ovvero partendo dal codice BIC conosciuto si risale all'istituto cui fa riferimento.

Un metodo alternativo per la ricerca online del codice SWIFT, se si è a conoscenza del codice IBAN, è affidarsi a dei pacchetti software che procedono a calcolare il codice SWIFT partendo dal codice IBAN.

CODICE IBAN

- Mentre il codice BIC serve a identificare la banca, esiste un altro codice che, invece, serve ad identificare il conto corrente, l'istituto di credito presso cui è stato aperto e la filiale dell'istituto, che si chiama codice IBAN.
- Il codice IBAN è alfanumerico ed è composto da 27 cifre. Esso rappresenta un acronimo di "International Bank Account Number" (Numero di conto bancario internazionale).





Fondo patrimonio PMI

Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle società di capitali nazionali, con ricavi del 2019 tra i 10 e 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti, che decidono di investire sul proprio rilancio. Opera attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno € 250.000.

Promosso dal Ministero dell'Economia, il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31.12.2020. Per accedere ai benefici occorre presentare apposita istanza tramite Invitalia.

AMBITO SOGGETTIVO

- Il Fondo è destinato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia.
- Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Non è prevista una valutazione del merito creditizio.

- Le società devono:
 - avere un ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 **tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti**;
 - avere subito, a causa della pandemia da Covid-19, una **riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020** pari ad **almeno il 33%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
 - avere deliberato ed eseguito, **dopo il 19.05.2020**, un **aumento di capitale a pagamento pari ad almeno € 250.000**;
 - avere **emesso un'obbligazione** o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche;
 - non risultare, al 31.12.2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.

AMBITO OGGETTIVO

- Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le **seguenti caratteristiche**:
 - il rimborso avviene al termine del 6° anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il 3° anno dalla sottoscrizione);
 - il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è **non inferiore a € 10.000**;
 - il tasso agevolato è **1,75%** per il 1° anno, **2%** per il 2° e 3° anno e **2,50%** per i restanti 3 anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni);
 - gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza.

- L'**ammontare massimo dei titoli sottoscritti** è commisurato al minore tra:
 - 3 volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito;
 - il 12,5% del fatturato 2019.

Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

- Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell'ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti **non potrà superare il maggior valore tra**:
 - **il 25% del fatturato 2019**;
 - **il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato)**;
 - **il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione dell'aiuto.**

- Il finanziamento ricevuto deve essere **destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi** e attività imprenditoriali che siano **localizzati in Italia**.
- **In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.**

PREMIALITÀ

- È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:
 - **mantenimento dell'occupazione** (al 31.12.2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento;
 - **investimenti per la tutela ambientale** (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso;
 - **investimenti in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0** per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso.

- Per ognuno degli obiettivi raggiunti è riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso.
- L'aiuto corrispondente sarà concesso in **regime de minimis**.



[GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)



[DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PATRIMONIO PMI](#)

**Tassi di usura**

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2020 e il 31.12.2020**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,60	17,2500
	Oltre € 5.000,00	8,20	14,2500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,99	22,7375
	Oltre € 1.500,00	14,57	22,2125
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,06	12,8250
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,97	10,2125
	Oltre € 200.000,00	2,93	7,6625
Credito personale		8,68	14,8500
Credito finalizzato		8,95	15,1875
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,35	9,4375
	Oltre € 50.000,00	2,47	7,0875
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,44	8,3000
	A tasso variabile	2,98	7,7250
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	6,85	12,5625
	Oltre € 25.000,00	6,41	12,0125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	7,79	13,7375
	Oltre € 25.000,00	4,77	9,9625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	2,03	6,5375
	A tasso variabile	2,44	7,0500
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,23	18,0375
	Oltre € 15.000,00	7,77	13,7125
Credito revolving		15,98	23,9750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		10,82	17,5250
Altri finanziamenti		9,22	15,5250

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Piano voucher famiglie a basso reddito

Il Piano voucher per famiglie meno abbienti è un intervento di sostegno alla domanda per garantire loro la fruizione di servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga. Il MISE ha affidato la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino a esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio dell'intervento. I contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.

BENEFICIARI

Alle famiglie con ISEE inferiore a € 20.000 è riconosciuto un contributo massimo di € 500, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.

- Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione dei contratti di servizi.
- I servizi di connessione a Internet possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono servizi Internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.

- Gli operatori che intendono offrire i servizi di connettività nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti devono iscriversi in un apposito elenco, a partire da 30 giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.
- Le offerte commerciali devono essere trasmesse a Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell'ambito del quale è attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo.

MODALITÀ ATTUATIVE

Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga, svolgerà le attività relative, tra l'altro, alla realizzazione e tenuta del portale telematico, alle verifiche, alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli operatori.

Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radio-diffusione e postali stipula con l'attuatore Infratel Italia S.p.a. apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il manuale operativo.

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

- Per la fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsiasi canale di vendita reso disponibile nell'elenco, apposita richiesta corredata da copia del proprio documento di identità e da una dichiarazione sostitutiva, attestante che **il valore dell'ISEE del nucleo familiare non supera € 20.000** e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
- **L'operatore inserisce, per ogni richiesta ricevuta, sul portale telematico reso disponibile da Infratel Italia S.p.a.:**
 - codice fiscale ed estremi del documento d'identità del beneficiario;
 - dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
 - codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire;
 - caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta;
 - copia del contratto stipulato con il beneficiario.

- L'operatore, attivato il servizio di connessione ad Internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
- **Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione**, Infratel Italia S.p.a. versa sul conto dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della **trattenuta del 5%**, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio, somma che sarà poi restituita entro il termine di vigenza del Piano disciplinato dal decreto.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
Domenica 15 novembre	Imposte dirette ¹	Rivalutazione terreni e partecipazioni - Termine di versamento della 1 ^a o unica rata dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata la relativa perizia (art. 1, cc. 693, 694 L. 160/2019). Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Ministero del lavoro	Accesso ai servizi online - Dal 15.11.2020 l'accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà essere effettuato esclusivamente mediante SPID; non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - Circ. Min. Lav. 2721/2020.
Lunedì 16 novembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Mod. Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2020. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2020, mediante il modello F24. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della 4 ^a e ultima rata.
	Sospensioni Covid-19	Versamento - Termine di versamento della 3 ^a rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.
Venerdì 20 novembre	Enasarco Conai	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

